

TOP NEWS FINANZA LOCALE

TOP NEWS FINANZA LOCALE

14/09/2009 Il Sole 24 Ore ANCI RISPONDE	3
14/09/2009 Il Sole 24 Ore Il controllo analogo può essere esercitato anche da più enti	5
14/09/2009 Il Sole 24 Ore Per la deroga scatta il silenzio assenso	6
14/09/2009 Il Sole 24 Ore Sulla gestione e sui rimborsi Iva serve una legge	7
14/09/2009 Il Sole 24 Ore Più tempo per i servizi in house	8
14/09/2009 Il Sole 24 Ore Per il riutilizzo vale la zona urbanistica	9
14/09/2009 Il Sole 24 Ore LE MASSIME	10
14/09/2009 Il Sole 24 Ore Restyling d'obbligo per la Tia	12
14/09/2009 Il Sole 24 Ore Solo dalle regioni arriva un sostegno in studio	14
14/09/2009 Il Sole 24 Ore Ritocchi a tappe forzate per la manovra d'estate	16
14/09/2009 L Unita - Nazionale I bilanci dei Comuni	17
14/09/2009 Unione Sarda Tributi Italia a rischio crac	18

TOP NEWS FINANZA LOCALE

12 articoli

ANCI RISPONDE

In consiglio regole ad hoc sulle dimissioni «di gruppo» Agostino Bultrini

La dimissione della metà più uno dei consiglieri comunali costituisce una fattispecie diversa da quella delle dimissioni individuali. Questo il principio affermato dal Consiglio di Stato con la decisione 4936/2009 su un caso in cui il consiglio, non considerando valide tutte le dimissioni presentate insieme da un consigliere delegato a tale scopo, ha surrogato lo stesso consigliere perché le sue dimissioni sono state considerate le sole correttamente presentate. Le dimissioni presentate da un solo consigliere dietro delega di altri 8 consiglieri erano state sottoscritte presso l'abitazione del segretario comunale la sera prima della loro presentazione al protocollo. La dimissione individuale (articolo 38 del Dlgs 267/2000) comporta la surroga del consigliere dimissionario; le dimissioni contestuali (articolo 141 del Dlgs 267/2000) comportano invece la crisi dell'organo. Ne consegue che l'invalidità anche di uno solo degli atti di dimissioni contestuali incide sulla validità dell'intero procedimento e, per converso, che quando ciò avviene non si procede alla surroga del consigliere le cui dimissioni siano regolari. L'autenticazione delle sottoscrizioni

In relazione a quanto previsto dall'articolo 38, comma 8, del Dlgs 18/8/2000, n. 267 a chi compete l'autentica della sottoscrizione delle dimissioni dalla carica di consigliere e della delega al latore delle dimissioni stesse nel caso in cui queste non vengano presentate direttamente dal consigliere comunale?

Alla autenticazione di questo atto di dimissioni (di natura politica), che è atto di esercizio, sia pure in negativo, di un diritto politico costituzionalmente garantito, può procedere qualsiasi pubblico ufficiale indicato nell'articolo 21 del Dpr 28 dicembre 2000, n.445, con le modalità ivi previste.

Il pubblico ufficiale autenticante la firma non è affatto chiamato ad indagare sulla volontà del dichiarante ma solo ad attestare che la sottoscrizione è avvenuta in sua presenza. E neppure detta autenticazione è indicativa dell'attualità della volontà, dal momento che, in assenza di una norma espressa che ne sancisca l'irrevocabilità per un certo tempo dalla data di autenticazione della sottoscrizione, ben potrebbe l'interessato modificare le sue determinazioni in relazione al mutato assetto politico nell'intervallo di tempo intercorrente tra l'autentica e la presentazione delle dimissioni al protocollo dell'ente.

Gli effetti della surroga

Nel prossimo Consiglio comunale si dovrà procedere alla surroga di un consigliere comunale, all'ordine del giorno del Consiglio vi sono altri punti in discussione, il consigliere surrogato può partecipare a pieno titolo allo stesso Consiglio o deve essere convocato per il Consiglio successivo dopo cioè che la delibera di surroga sia divenuta esecutiva ?

L'articolo 38, comma 4 del Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli enti locali, contenuto nel Dlgs 267/2000 prevede che il consigliere che ha diritto a subentrare nel seggio rimasto vacante a qualsiasi titolo, entra in carica "non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione"; pertanto, il nuovo consigliere potrà prendere parte a pieno titolo al resto della seduta, con diritto di intervento nella discussione e di voto sulle decisioni. La deliberazione spiega i suoi effetti all'atto dell'adozione da parte del consiglio e non ha necessità di ulteriori requisiti di esecutività.

La reintegrazione dell'organo

Il consiglio comunale deve procedere alla surroga di un Consigliere dimissionario per essere stato nominato assessore. Nella lista di appartenenza segue l'ultimo candidato eletto, che però, versando in condizione di incompatibilità sopravvenuta non potrà essere convalidato e non potrà pertanto assumere la funzione. Può il seggio rimanere vacante per mancanza di altri candidati eletti nella lista originaria di appartenenza del consigliere dimissionario?

Preliminarmente va detto che la norma che interessa la problematica in esame è l'articolo 45, comma 1, Dlgs 267/2000, secondo cui: "Nei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto". Sebbene non sia stato possibile rinvenire riscontri giurisprudenziali conferenti alla fattispecie descritta in narrativa, la dottrina prevalente è orientata nel senso che nella fattispecie rappresentata, terminato lo scorrimento della lista di appartenenza del consigliere dimissionario, il seggio debba rimanere vacante. «Il Sole 24 Ore del lunedì» pubblica in questa rubrica una selezione delle risposte fornite dall'Anci ai quesiti (che qui appaiono in forma anonima) degli amministratori locali. I Comuni possono accedere al servizio «Anci-risponde» - solo se sono abbonati - per consultare la banca dati, porre domande e ricevere la risposta, all'indirizzo Internet www.ancitel.it. I quesiti non devono, però, essere inviati al Sole 24 Ore. Per informazioni, le amministrazioni possono utilizzare il numero di telefono 06762911 o l'e-mail «ancirisponde@ancitel.it».

L'indicazione del Consiglio di Stato

Il controllo analogo può essere esercitato anche da più enti

Il controllo analogo su una società affidataria in house, con capitale sociale sia diviso tra soci pubblici, può essere esercitato congiuntamente dalle amministrazioni.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5082 del 26 agosto ha elaborato il principio della giurisprudenza comunitaria in base al quale un ente locale che acquisisce una partecipazione in una società in cui tutti gli altri referenti sono Pa può attuare il controllo analogo facendo leva sul rapporto con gli altri soci.

Partendo da quanto stabilito dalla Corte di Giustizia Ue nella sentenza 13 novembre 2008 C-324/07, i giudici hanno evidenziato che per configurare un controllo analogo non è necessario un potere di controllo individuale del singolo socio affidante sulla società-organo assimilabile a quello, individuale, delineato dai primi due commi dell'articolo 2359 del Codice civile. L'esigenza è che il controllo della mano pubblica sull'ente affidatario sia effettivo, anche se esercitato congiuntamente dagli enti associati, con deliberazione a maggioranza.

L'affermazione è fondamentale per i modelli gestionali dei servizi pubblici locali in quanto l'affidamento in house, seppure derogatorio, può essere concretizzato se il presupposto del controllo analogo è assicurato anche grazie all'interazione con le altre Pa partecipanti alla società. La relazione tra gli enti locali aderenti alla società diventa quindi molto importante anche per le strategie da riportare a supporto dell'affidamento in deroga, che possono essere sviluppate sulla base di peculiarità rappresentate in un ambito territoriale più vasto e complesso.

Il modello della gestione associata dei servizi pubblici è peraltro molto diffuso negli ordinamenti europei ed in quello italiano presenta varie forme consolidate, come i consorzi ex articolo 31 del Dlgs 267/2000. In queste organizzazioni il controllo da parte del singolo ente non è individuale ma intermediato, e quindi attenuato dall'applicazione delle regole sul funzionamento interno dell'associazione. Secondo il Consiglio di Stato, il controllo analogo postula un rapporto che lega gli organi della società con l'ente pubblico affidante, in modo che quest'ultimo sia in grado di indirizzare tutta l'attività sociale. Deve quindi trattarsi di una relazione equivalente, ai fini degli effetti pratici, a una subordinazione gerarchica, che si verifica quando sussiste un controllo gestionale e finanziario stringente dell'ente pubblico sul soggetto societario.

Per dare concreta attuazione a questa particolare modalità relazionale è necessario che l'organo esecutivo della società non abbia rilevanti poteri gestionali e che l'ente pubblico affidante (quindi la totalità di soci pubblici) eserciti poteri di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario, caratterizzati da un margine di rilevante autonomia della governance rispetto alla maggioranza azionaria.

È dunque indispensabile che le decisioni più importanti siano sempre sottoposte al vaglio preventivo dell'ente affidante o, in caso di in house frazionato, della totalità degli enti pubblici soci, valorizzando la vocazione istituzionale pubblicistica della società in house rispetto alla logica commerciale che permea le società di diritto comune (svincolate da controlli pregnanti).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SULLE GUIDE

IL CONTROLLO DEGLI UFFICI SU GARE E APPALTI

La gestione di gare e appalti rappresenta uno dei fronti più complessi della macchina amministrativa locale, contraddistinto da un aggiornamento continuo della normativa di riferimento.

Le buone prassi per gli uffici, il loro ruolo di controllo delle aggiudicazioni, e le linee guida per l'armonizzazione delle procedure al centro del Focus di «Guida agli Enti Locali»

foto="/immagini/milano/photo/202/16/60/11/20090914/enti14-9.jpg" XY="207 289" Cropect="0 0 207 284"

Authority. Il parere obbligatorio

Per la deroga scatta il silenzio assenso

Cambia la procedura per il parere obbligatorio dell'Antitrust sugli affidamenti diretti; secondo la nuova normativa, infatti, il parere dell'Authority va reso per procedure superiori a certi valori, da individuare, ed entro termini perentori, altrimenti scatta il silenzio-assenso.

Nella nuova formulazione, l'articolo 23-bis comma 2 specifica che l'affidamento può avvenire:

- a) a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione in house;
- b) comunque nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell'attività svolta dalla stessa con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

Altrettanto significativa risulta la precisazione dei presupposti, in quanto la particolare procedura di relazione diretta con il gestore può essere utilizzata per situazioni che la nuova norma delinea come eccezionali e (in quanto determinate da peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento) pertanto tali da non permettere un efficace e utile ricorso al mercato.

L'articolo 15 del DI di adeguamento agli obblighi comunitari conferma la procedura per cui la scelta operata dall'ente affidante deve:

- a) avere adeguata pubblicità;
- b) essere motivata con un'analisi del mercato (che non può, secondo la line interpretativa sviluppata dall'Antitrust in questi mesi, tradursi in una semplice indagine di mercato, ma in una più articolata e complessa valutazione comparativa);
- c) trasmettere la relazione di valutazione all'Agcm, che deve esprimersi sulla stessa.

Rispetto alla formulazione originaria del comma 4 dell'articolo 23-bis, la disposizione rivista non prevede più la richiesta di parere anche alle authorities di settore.

Il parere dell'Agcm viene definito come preventivo (quindi entra nel procedimento di scelta prima che lo stesso sia formalizzato dall'ente affidante) e deve essere reso dalla stessa entro sessanta giorni dalla ricezione della relazione. Proprio rispetto a questa tempistica interviene l'importante innovazione, in base alla quale, decorso il termine, il parere, se non reso, si intende espresso in senso favorevole.

L'ottimizzazione della particolare procedura è garantita dall'inclusione del nuovo comma 4-bis dell'articolo 23-bis, il quale permette all'Autorità garante della concorrenza, in forza della sua autonomia organizzativa e funzionale, di individuare, con propria deliberazione, le soglie oltre le quali gli affidamenti di servizi pubblici locali assumono rilevanza ai fini dell'espressione del parere previsto dal comma 4.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le società. L'addio all'imposta

Sulla gestione e sui rimborsi Iva serve una legge

Gian Paolo Tosoni

La disapplicazione dell'Iva dalla Tia impone un intervento legislativo. La questione è atipica perché la Tia, ora assimilata a una tassa, è applicata e riscossa da imprese commerciali e non da enti pubblici. Le società attive nel servizio, anche se detenute da enti pubblici, rientrano nel regime fiscale delle imprese commerciali, e agiscono in base a contratti di servizio. Il cittadino paga la tariffa all'impresa, e se non paga è la società che recupera il credito.

In queste condizioni era difficile immaginare la non applicazione dell'Iva (si veda la risoluzione 250/2008 delle Entrate); trattandosi di società di capitali, il presupposto soggettivo per l'applicazione dell'Iva è fuori discussione (articolo 4, comma 2, punto 1 del Dpr 633/72), e anche il presupposto oggettivo appariva chiaro in quanto l'Iva colpisce cessioni di beni e prestazioni di servizi. Il richiamo contenuto nella sentenza della Corte costituzionale all'articolo 4 del Dpr 633/72, dove evidenzia l'inesistenza di una legge che preveda l'applicazione dell'Iva sullo smaltimento rifiuti al contrario dell'erogazione dell'acqua, riguarda gli enti non commerciali e non le società. Se il carattere tributario della Tia viene confermato anche quando essa è applicata da società commerciali, le multiutility devono rivoluzionare la gestione Iva con conseguenze anche sulla tariffa.

Lo svolgimento di attività fuori campo Iva genera l'indetraibilità dell'Iva sugli acquisti, che assume la natura di costo e viene ribaltata sulla tariffa, destinata ad aumentare. Si tratta anche dell'Iva pagata nei 4 anni precedenti sull'acquisto di beni strumentali (9 per gli immobili). La rettifica della detrazione (articolo 19-bis 2 del Dpr 633/72) comporta il riversamento dell'Iva pari a tanti quinti/decimi quanto sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio o decennio. Ad esempio se la disapplicazione dell'Iva scatta dal 2010 e la società ha acquistato un automezzo nel 2009 assolvendo Iva per 30mila euro, deve riversare all'erario 24mila euro (4/5). Se l'Iva sugli acquisti divenuta indetraibile è superiore a quella ora applicata sulla tariffa, il cittadino pagherà più di prima.

Ipotizzando la retroattività della disapplicazione, le società potranno essere chiamate a rimborsare l'Iva ai contribuenti. Potrà essere emessa una nota di accredito per sola Iva (articolo 26, comma 2 del Dpr 633/72) che la società ha il diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19. L'onere si trasferisce a carico dello Stato. Si ritiene che i periodi di imposta per i quali potrebbe essere fattibile la nota di accredito siano quelli per i quali non è scaduto il termine per l'accertamento (quattro anni più uno). Si presenterebbe il problema della legittimazione della detrazione dell'Iva sugli acquisti per gli anni pregressi ma il principio del legittimo affidamento dovrebbe salvaguardare il diritto alla detrazione (articolo 10 legge n. 212/2000). Ma tutto questo non è possibile senza una precisa norma transitoria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Società pubbliche. L'addio alle gestioni non in linea con i nuovi criteri avviene senza alcuna deliberazione

Più tempo per i servizi in house

Con la riforma molte cessazioni automatiche degli affidamenti slittano al 2011

PAGINA A CURA DI

Alberto Barbiero

Cambiano, e si allungano, le date di scadenza per i vecchi affidamenti di servizi pubblici locali con rilevanza economica a società in house e miste. L'articolo 15 del DI di attuazione degli obblighi comunitari varato mercoledì dal governo riformula varie parti dell'articolo 23-bis della legge 133/2008.

Il nuovo quadro normativo riafferma la prevalenza della gara come metodo ordinario per l'attribuzione della gestione dei servizi pubblici locali, aggiungendo come soluzione alternativa la costituzione di una società mista pubblica e privata a condizione che sia svolta una gara per la contestuale selezione di un socio (operativo) e per l'affidamento del servizio, purché al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento.

Il modello dell'in house providing è confermato in una prospettiva di utilizzo limitata a situazioni effettivamente eccezionali e particolari. Rispetto ai rapporti definiti in passato e ancora perduranti (in quanto spesso legate a contratti di servizio di lunga durata) la nuova disciplina non lascia invece margini per il proseguimento in futuro.

Il nuovo comma 8 stabilisce infatti regole più restrittive in ordine alla cessazione delle gestioni esistenti, quando gli affidamenti non sono avvenuti con gara o con costituzione di società mista con procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione di socio privato operativo, o non siano stati realizzati con l'in house alle condizioni dettate dallo stesso articolo 23-bis (commi 3 e 4).

La norma definisce in dettaglio i periodi transitori, rapportandoli a differenti tipologie di situazioni esistenti.

Anzitutto le gestioni in essere alla data del 22 agosto 2008, affidate conformemente ai principi comunitari in materia di in house, cessano, improrogabilmente e automaticamente, a fine 2011 (in quanto non più sostenibili, data la mancata valutazione dei presupposti eccezionali per il mancato confronto con il mercato).

La cessazione al 31 dicembre 2011 (alle stesse condizioni dell'in house) riguarda anche le gestioni derivanti da affidamenti diretti a società a partecipazione mista pubblica e privata, se la selezione del socio è avvenuta mediante gare che non abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio. Se, invece, l'affidamento è avvenuto con gara per la selezione del socio operativo, la gestione cessa alla scadenza prevista nel contratto di servizio, data la piena compatibilità con il modello comunitario.

Più complessa la disciplina degli affidamenti diretti a società quotate, in quanto il legislatore ha individuato due diverse situazioni. Gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio, a condizione che la partecipazione pubblica si riduca anche progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica o forme di collocamento privato presso investitori qualificati e operatori industriali, ad una quota non superiore al 30% entro il 31 dicembre 2012. Quando la partecipazione pubblica non sia ridotta, gli affidamenti cessano, improrogabilmente e senza necessità di deliberazione dell'ente, al 31 dicembre 2012.

In via generale e residuale, tutte le altre gestioni cessano automaticamente al 31 dicembre 2010. Tra queste rientrano gli affidamenti diretti a società partecipate privi delle condizioni essenziali del modulo in house, gli affidamenti a società miste partecipate dall'ente affidante nelle quali il socio privato non sia stato scelto con procedura ad evidenza pubblica e gli affidamenti diretti a società non partecipate dall'ente affidante.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Piano casa. La legge lombarda 13/2009

Per il riutilizzo vale la zona urbanistica

Guido A. Inzaghi

La regione Lombardia ha predisposto un vademecum per l'attuazione del Piano casa, formulando indicazioni per i comuni e per i cittadini che dal prossimo 16 ottobre e fino al 15 aprile 2011 potranno sfruttare gli incentivi edilizi.

Tra le direttive fornite ai comuni, la regione esclude la possibilità di monetizzare la dotazione degli standard (parcheggi pubblici e aree a verde), che gli enti locali possono richiedere per gli ampliamenti e le sostituzioni edilizie. La preclusione non appare tuttavia giustificata dall'articolo 5, comma 6, della legge regionale 13/2009, e contraddice le previsioni della legge urbanistica regionale, per cui la monetizzazione è modalità ordinaria di soddisfacimento dello standard.

Molto utili sono comunque i chiarimenti resi dal Pirellone ai cittadini sotto forma di quesiti (si veda il sito www.rilancioedilizia.regione.lombardia.it). Vale però la pena sottolineare la risposta resa su una delle disposizioni più interessanti del piano casa regionale, quella che dà la possibilità di convertire alla destinazione residenziale (mantenendone il volume fisico) gli edifici produttivi o, comunque, non residenziali siti nelle «zone a prevalente destinazione residenziale».

Secondo la regione la norma impone di riferirsi alla classificazione operata dallo strumento urbanistico comunale, per cui l'edificio può essere oggetto di sostituzione solo se si trova in una zona urbanistica in cui è prevista la destinazione residenziale per una quota oltre il 50 per cento. La lettera della legge, tuttavia, lascia intendere che il riferimento debba essere fatto alla zona territoriale (non urbanistica): quindi l'edificio potrà essere convertito ove acceda a un tessuto edilizio a prevalente vocazione residenziale, a prescindere dalle previsioni urbanistiche di zona. Il che risulta in linea anche con il principio ispiratore della legge lombarda.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE MASSIME

CONTENZIOSO

Esame del giudice
anche nel merito

Dalla natura del processo tributario discende che ove il giudice tributario ritenga invalido l'avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi ad annullare l'atto impositivo ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria e, operando una motivata valutazione sostitutiva, eventualmente ricondurla alla corretta misura entro i limiti posti dalle domande di parte.

Cassazione, ordinanza n. 19079 del 1° settembre 2009

ACCERTAMENTO

Operazioni inesistenti
con onere invertito

Se l'amministrazione finanziaria fornisce validi elementi di prova per affermare che alcune fatture sono state emesse per giustificare operazioni inesistenti, è onere del contribuente dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate dai verificatori del Fisco.

Cassazione, ordinanza n. 19078 del 1° settembre 2009

NOTIFICAZIONI

Valido l'atto
al rappresentante

La notifica di un atto giudiziario a una persona giuridica, ove venga eseguita a mani proprie del legale rappresentante, deve considerarsi validamente effettuata, in virtù sia del principio della validità della notifica a mani proprie del destinatario, sia del principio di immedesimazione organica tra la società

e le persone che la rappresentano o ne realizzano esecutivamente le finalità e che in ogni caso l'eventuale irregolarità della notificazione per essere stata eseguita direttamente a mani del legale rappresentante della società senza previo tentativo di notifica dell'atto presso la sede della società sarebbe sanata dalla circostanza che l'atto ha raggiunto lo scopo per essere stato consegnato al legale rappresentante della società.

Cassazione, ordinanza n. 19076 del 1° settembre 2009

FONDI RUSTICI

Prelievo ridotto
senza forestazione

Il presupposto per usufruire della tassazione agevolata prevista dall'articolo 7 della legge n. 984 del 1977

è l'idoneità dei fondi rustici oggetto di acquisto ad aumentare l'efficienza dell'azienda e il relativo reddito attraverso il miglioramento quantitativo

e qualitativo delle colture forestali, non richiedendosi l'effettiva realizzazione di interventi di forestazione.

Cassazione, ordinanza n. 19075 del 1° settembre 2009

TARSU

La pubblicità

assorbe l'imposta

Gli impianti pubblicitari

sono soggetti a imposta di pubblicità e non alla tassa di occupazione del suolo pubblico poiché gli impianti per pubbliche affissioni occupano necessariamente una parte di suolo pubblico. Ne consegue che, in caso di mancato regolare versamento dell'imposta sulla pubblicità, l'imposta sui rifiuti solidi urbani Tarsu è destinata a essere compresa e assorbita nell'imposta di pubblicità mediante riscossione con le procedure coattive e non può essere richiesta separatamente dall'amministrazione finanziaria.

Cassazione, ordinanza n. 18442 del 19 agosto 2009

Tributi. Dai tempi di accertamento alle sanzioni, i comuni devono adeguarsi alla disciplina fiscale

Restyling d'obbligo per la Tia

La natura tributaria del prelievo impone di modificare i regolamenti PARAMETRI UNICI Le restituzioni andranno effettuate in 180 giorni e per i pagamenti in ritardo si potrà superare solo del 3% il tasso di interesse legale ARMI SPUNTATE In assenza di un'espressa previsione legislativa non è possibile punire la mancata presentazione della dichiarazione

Giuseppe Debenedetto

Il riconoscimento della natura tributaria della Tia da parte della Corte costituzionale impone ai 1.200 comuni che hanno abbandonato la Tarsu di rimodellare il prelievo secondo gli schemi tributari. Oltre alla questione dell'Iva e ai problemi nella gestione del servizio (si veda «Il Sole 24 Ore» del 10 e del 17 agosto), i comuni dovranno modificare i regolamenti che contengono elementi privatistici o disposizioni contrastanti con la disciplina applicabile ai tributi locali. Per vedere la complessità delle modifiche si possono prendere a riferimento le regole dei capoluoghi passati a Tia.

- L'obbligo dichiarativo. La disciplina della Tia non contiene indicazioni sui termini entro cui effettuare la dichiarazione di inizio occupazione. I comuni hanno deciso autonomamente, fissando termini fra i 15 e i 90 giorni dall'evento. Sul punto i regolamenti potrebbero rimanere invariati, ma l'assenza di un'espressa previsione legislativa non consente l'applicazione delle sanzioni tributarie (articolo 3 del Dlgs 472/97).

- Termini di accertamento. Ogni potere della Pa sul privato presuppone una norma di legge, quindi per la Tia l'accertamento dovrebbe svolgersi in assenza di poteri autoritativi. Sul punto, tuttavia, la Consulta ritiene possibile colmare la lacuna con l'esercizio del potere regolamentare (articolo 52 del Dlgs 446/97) o in via di interpretazione sistematica. Per i termini per recuperare il prelievo, si dovrà fare riferimento alla Finanziaria 2007 (comma 161) che impone di notificare l'accertamento entro la fine del quinto anno successivo a quello di dichiarazione o versamento. Si dovranno quindi modificare le disposizioni regolamentari che prevedono termini diversi.

- I rimborsi. Anche su questo punto la situazione attuale offre un ampio ventaglio di termini a disposizione del contribuente per chiedere la restituzione di quanto indebitamente pagato: si va dai sei mesi sino al termine di prescrizione decennale. La natura tributaria della Tia impone ora l'applicazione del comma 164 della Finanziaria 2007, utilizzando il termine di cinque anni dal pagamento per richiedere il rimborso, che il comune dovrà effettuare entro 180 giorni. In tal senso quindi dovranno disporre tutti i regolamenti.

- Le sanzioni. La materia costituisce forse il punto più delicato della sentenza 238/2009. Al riguardo la Corte ha affermato che nulla impedisce all'ente di applicare le norme generali sulle sanzioni amministrative tributarie. Occorre tuttavia fare attenzione, perché la Consulta si riferisce alle sanzioni per «omesso o ritardato pagamento» e non all'omessa o infedele dichiarazione. Pertanto, mentre per l'omesso o tardivo pagamento è possibile applicare le sanzioni del 30% previste dall'articolo 13 Dlgs 471/97 (riferito genericamente ai «tributi»), per l'omessa o infedele denuncia il comune non può intervenire autonomamente poiché la materia sanzionatoria costituisce un limite "esterno" al potere regolamentare (si veda la circolare 118/E del 26 maggio 1999). Quindi in assenza di espressa previsione legislativa, resta la possibilità di applicare la disposizione residuale contenuta nell'articolo 7-bis del Dlgs 267/00, che prevede la sanzione da 25 a 500 euro, graduabile dall'ente in base alla gravità della violazione. Sul punto i regolamenti vigenti solo in pochi casi rispettano il parametro legale, mentre alcune città applicano le stesse sanzioni della Tarsu (tra cui Roma, Genova, Firenze e Venezia) oppure maggiorazioni di derivazione civilistica (in genere dal 10 al 50% a titolo di risarcimento per il danno subito).

- Gli interessi. Anche per gli interessi è applicabile il comma 165 della Finanziaria 2007 che consente agli enti di stabilire la misura annua nei limiti del 3% di differenza rispetto all'interesse legale. I regolamenti dovranno attenersi a questa regola, prendendo a riferimento solo il tasso legale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Incentivi locali. Coprono in parte la «latitanza» dello Stato

Solo dalle regioni arriva un sostegno in studio

LE FINALITÀ Governi decentrati in prima fila nell'erogazione di contributi per i giovani, l'avvio dell'attività e l'aggiornamento

Marco Mobili

Alessandro Sacrestano

Dove lo stato latita, intervengono le regioni. Il sostegno alle attività professionali, inspiegabilmente assente nell'attuale assetto normativo nazionale, è diventato il cavallo di battaglia di molte regioni virtuose, che hanno espressamente previsto in apposite norme territoriali forme di incentivi per l'avvio e il mantenimento delle attività dei professionisti.

È il caso, ad esempio, della Toscana, regione in cui si ritiene che sostenere le professioni nel loro sviluppo equivalga ad aiutare anche le imprese, che hanno sempre più bisogno di tecnici e professionisti preparati. In effetti, le professioni sono sempre più uno snodo critico, e aiutarle a crescere è un passo obbligato per modernizzare il paese, oltre che una garanzia per i cittadini utenti. Con la legge sulle professioni (legge regionale n. 73/08), approvata l'anno scorso, la Toscana ha previsto, tra l'altro, garanzie per prestiti a tirocinanti e giovani professionisti. In questo momento è attivo un bando, per la creazione del consorzio multidisciplinare pensato come struttura di raccordo e per la formazione: una struttura multidisciplinare, promossa direttamente da ordini ed associazioni e sostenuta dalla regione nella sua fase di avvio con un contributo di 400mila euro, che opererà a servizio dei professionisti ma anche degli utenti.

Stesso obiettivo è rinvenibile anche nella legge regionale del Friuli Venezia Giulia n. 13/04, rubricata «Interventi in materia di professioni». Attraverso tale norma, l'amministrazione regionale promuove e finanzia, nell'ambito della programmazione regionale in materia di formazione professionale, progetti di aggiornamento per i professionisti, ma riconosce anche incentivi per consentire l'acquisizione della certificazione di qualità delle procedure e delle prestazioni. Inoltre, la stessa norma prevede la concessione di aiuti per l'avvio di attività professionali, il sostegno al credito a favore dei professionisti e promuove perfino interventi diretti a consentire alle professioniste e ai professionisti di conciliare le esigenze dell'attività esercitata con quelle della maternità e della paternità.

La regione Lombardia sostiene l'innovazione e l'imprenditorialità nel settore dei servizi alle imprese attraverso l'Asse I, misura 1.5 del Por. Tra le azioni previste, ve ne è una rivolta ai professionisti finalizzata alla costituzione di reti per la condivisione di competenze e professionalità. Gli investimenti operati con tale finalità sono coperti con un contributo pari al 40% della spesa a fondo perduto e un ulteriore 20% a titolo di mutuo agevolato.

Va segnalata, infine, l'iniziativa della regione Abruzzo, dove il comma 2 dell'articolo 5 dell'ordinanza 3763/09 dispone l'erogazione in favore dei lavoratori autonomi, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, operanti nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza 3754/2009, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi sismici, di un'indennità, riconosciuta per un periodo massimo di tre mesi, pari a 800 euro mensili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli esempi

TOSCANA

1

Legge regionale 73/08

Istituzione di un fondo di rotazione per favorire l'accesso al credito sotto forma di garanzie per prestiti d'onore per l'acquisto di beni informatici per giovani sotto i trent'anni, e per altre forme di prestito volte a sostenere le spese per i nuovi studi professionali per i giovani sotto i quarant'anni.

FRIULI VENEZIA GIULIA**2***Legge regionale 13/04*

Finanziamenti della formazione professionale e di progetti di aggiornamento professionale per i professionisti. Incentivi per consentire l'acquisizione della certificazione di qualità delle procedure e delle prestazioni. Finanziamenti per le spese di avvio e di funzionamento dei primi tre anni di attività professionale

LOMBARDIA**3***Asse I Misura 1.5 del POR*

Costituzione di reti per la condivisione di competenze e professionalità. Investimenti per la costituzione di aggregazioni che mettano in comune competenze e professionalità finalizzate a costituire nuove reti per la gestione dei servizi, sia di nuova concezione che già esistenti che vengono messi in comune.

L'agenda del Parlamento. La Camera riparte oggi da cure palliative e biotestamento

Ritocchi a tappe forzate per la manovra d'estate

Roberto Turno

Il Senato forza le tappe per portare al traguardo il decreto legge correttivo della manovra estiva con i ritocchi voluti dal Quirinale su scudo fiscale, Corte dei conti e ambiente.

Il DI 103 scade il 3 ottobre e in questi giorni le commissioni Bilancio e Finanze di palazzo Madama sono chiamate a un autentico tour de force per consentire il voto dell'aula già dalla prossima settimana, e, quindi, inviare a strettissimo giro di posta il provvedimento alla Camera per il varo finale.

Settimana parlamentare ormai a pieno ritmo quella che si apre oggi, anche con la ripresa dei lavori d'aula: tocca all'assemblea di Montecitorio, mercoledì a quella di Palazzo Madama. Aspettando i calendari che saranno decisi dalle Conferenze dei capigruppo, già in questi giorni sono però in agenda nelle due assemblee appuntamenti molto attesi. In aula alla Camera spiccano due provvedimenti: le misure sull'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, provvedimento praticamente bipartisan che potrebbe essere votato (e inviato al Senato) in settimana, e la Comunitaria 2009, che però richiederà più tempo. L'assemblea del Senato punta invece sulle nuove norme per la prevenzione delle frodi nel credito al consumo e sull'etichettatura dei prodotti alimentari, quanto meno per l'avvio della discussione generale.

Ma è dall'attività delle commissioni che si attendono segnali sui provvedimenti più caldi sul tappeto. A cominciare dal biotestamento, che in questi giorni riprende con la discussione generale in commissione Affari sociali della Camera (sede referente) di quel testo trasmesso dal Senato che sta diventando un caso anche all'interno del Pdl dopo la presa di posizione del presidente della Camera. Senza scordare che sui temi eticamente sensibili, un'altra partita è destinata ad aprirsi sulla pillola abortiva RU 486 dopo il via libera dato dall'Aifa a fine luglio.

Altro provvedimento atteso alla prova è il Ddl collegato alla Finanziaria 2009 sui lavori usuranti, l'ultimo dei cinque collegati iniziali rimasto al palo: questa settimana è all'esame delle commissioni riunite Affari costituzionali e Lavoro del Senato, ma avanza con grande lentezza. Lentezza d'esame che invece non dovrebbe avere il Ddl che fa rinascere il ministero della Salute, staccandolo dal Welfare, sempre al Senato in commissione Affari costituzionali: entro l'anno, sarebbero le indicazioni, diventerà legge.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lombardia/Ricerca CGIL e Università Cattolica

I bilanci dei Comuni

È stato presentato il 9 settembre scorso il primo step di una ricerca congiunta tra CGIL Lombardia e Università Cattolica di Milano, realizzata tramite il Cifrel, dal titolo "La finanza territoriale in Lombardia", che si propone di costruire un quadro di riferimento chiaro e omogeneo riguardo alle politiche territoriali realizzate dagli enti locali tra il 2000 e il 2007. Per ora sono stati resi confrontabili i bilanci consolidati dei Comuni capoluogo di provincia, di altri tre Comuni sedi di Camere del lavoro significative (Darfo, Legnano e Sesto), delle Province e della Regione. Nella seconda tappa, da realizzare con il diretto coinvolgimento delle strutture confederali, s'incrociano i dati delle entrate degli enti locali con le tipologie e la qualità dei servizi offerti ai cittadini. Nella parte conclusiva si traccia qualche scenario previsionale per capire quali possono essere le ricadute sul territorio delle diverse opzioni presenti nell'attuazione del federalismo fiscale. Capire, in altre parole, in una regione così diversificata al proprio interno, cosa comporta per il piccolo comune montano o per la città di Milano la ridefinizione delle entrate proprie e di quelle derivate. Ma anche valutare se il parametro dei "costi standard" possa rappresentare un valido metro di riferimento, oppure se esso debba essere affiancato a una misura che si riferisca all'output della spesa, cioè al tipo e alle caratteristiche del servizio. "Diciamo da tempo - afferma Maurizio Laini, della segreteria CGIL regionale - che il territorio rappresenta l'asse della nuova confederalità e che le nostre strutture devono dotarsi di una proposta autonoma per contrattare diritti e reddito dei soggetti che rappresentano. Ormai diritti e reddito non sono confinati nei luoghi di lavoro, ma dipendono anche dalle politiche messe in atto dagli enti locali. E non c'è dubbio che siamo di fronte a una profonda ridefinizione dei poteri e delle funzioni dei diversi livelli istituzionali che intervengono sul territorio: per questo vogliamo attrezzarci per tempo".

Alghero. L'amministrazione ha riavuto indietro cinque milioni

Tributi Italia a rischio crac

La notizia del possibile fallimento della società Tributi Italia fa suonare l'allarme anche ad Alghero. Il partner privato della Secal, l'azienda mista per la riscossione dei tributi locali, ha accumulato diversi debiti in tutto il territorio nazionale, si parla di oltre trecento milioni di euro e così una finanziaria creditrice sembra abbia deciso di presentare istanza di fallimento contro la S.p.a. Il prossimo 20 ottobre il tribunale di Roma dovrebbe discutere dell'ipotetico crac. Informazioni non confermate che comunque fanno tenere alta l'attenzione della Secal sul destino del suo socio di minoranza. Una cosa è certa, ad Alghero, da circa un mese e mezzo dieci dipendenti della Tributi Italia non stanno ricevendo regolarmente lo stipendio. «Non ho nessuna notizia certa in merito al dissesto finanziario - dice il presidente della Secal Angelo Caria - ma se fosse vero comporterebbe una situazione difficile da gestire per noi - ammette - soprattutto ora che stavamo dando nuovo slancio alla società. In ogni caso il Comune di Alghero non rischierebbe nulla: non vanta crediti certi nei confronti della Tributi Italia, quindi in teoria non avrebbe niente da perdere». L'ente locale ha riavuto indietro cinque milioni di euro, il denaro che la società aveva incassato dai contribuenti salvo poi omettere di versarli nel conto corrente del Comune. I liquidi sarebbero stati utilizzati per altre operazioni finanziarie, come per esempio l'acquisto della Gestor. I Comuni nei quali la società privata si occupa di gestire le entrate dei tributi locali sembra abbiano tutti lo stesso identico problema. Un ammanco di denaro nelle casse pubbliche, milioni di euro che tardano ad arrivare perché trattenuti discrezionalmente dal partner privato con cui gli enti locali hanno stretto la convenzione per l'esazione dell'Ici, della Tarsu o della Tosap. Ad Alghero però il buco è stato coperto fino all'ultimo euro. Gli amministratori tirano un sospiro di sollievo e a tremare semmai sono i lavoratori. Che fine faranno i dieci impiegati della Tributi Italia? Verranno assorbiti dal Comune o assunti direttamente dalla Secal? Interrogativi che in questi giorni in molti si stanno ponendo. Il presidente intanto ha convocato un per discutere proprio di questo problema, proponendo ai colleghi che sia la Secal a pagare gli stipendi dei dipendenti, considerato che hanno un debito nei confronti di Tributi Italia di circa 400 mila euro. Poi si vedrà.

CATERINA FIORI

14/09/2009